

Legge regionale 22 marzo 2012 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

## **Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.**

### **Art. 24**

*(Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)*

**1.** Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime.

(1)

**1 bis.** I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro economico esposto.

(3)

**2.** Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 sono finanziati secondo il seguente ordine di priorità:

**a)** interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile;

**b)** interventi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, con priorità per quelli dismessi o degradati;

**c)** costruzione di nuovi edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;

**d)** acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile.

(2)

**3.** I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.

**4.** Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.

**5.** Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1 e ai finanziamenti erogati dalle amministrazioni locali ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006 , i centri di aggregazione giovanile sono dotati di spazi per l'organizzazione di eventi collettivi.

Note:

**1** Comma 1 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012

**2** Comma 2 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012

**3** Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 25/2018